



Roma, 6 luglio 1999

CIRCOLARE N. 96/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - ISCRIZIONE ALL'ALBO - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - CIRCOLARE C.C. N. 2/99 SU G.U. N.138 DEL 15.6.1999.

Con la circolare indicata in oggetto il Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori ha riepilogato le modalita' per la dimostrazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo alla luce delle norme di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge n.127/97 e dai suoi regolamenti attuativi (*c.d. legge Bassanini*).

In particolare il Comitato ha illustrato le dichiarazioni sostitutive che possono essere rese direttamente dall'interessato in alternativa ai documenti originari.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Con tali dichiarazioni, previste dall'art.1 del DPR 403/98, possono essere dimostrati dall'interessato, direttamente nel corpo dell'istanza, i requisiti concernenti: il possesso della cittadinanza italiana, il rispetto delle norme in materia di previdenza e assicurazioni sociali per i propri dipendenti, l'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, l'assenza di condanne penali a proprio carico che comportino l'interdizione da una professione o l'incapacita' di esercitare uffici direttivi presso un'impresa, l'assenza a proprio carico di procedure fallimentari, il possesso della capacita' professionale e dell'onorabilita'; le dichiarazioni in questione sono presentate a titolo definitivo e non devono essere autenticate; esse devono essere sottoscritte in presenza del funzionario addetto a riceverle, ovvero, se vengono presentate gia' sottoscritte, devono essere accompagnate dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato.

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' - Con tali dichiarazioni, previste dall'art. 2 del DPR 403/98, possono essere dimostrati: il possesso degli autoveicoli, l'iscrizione al registro delle imprese, la mancanza di procedimenti in corso per il fallimento e per altre fattispecie ostative previste dalla normativa vigente.

Acquisizione d'ufficio dei documenti - Qualora l'interessato non possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive puo' richiedere al competente Comitato provinciale l'acquisizione diretta dei documenti che sono gia' in possesso di una Pubblica Amministrazione; in particolare tale procedura e' ammessa per i seguenti requisiti: possesso della cittadinanza italiana, possesso degli autoveicoli, iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, iscrizione nel registro delle imprese.

Il Comitato Centrale ha infine elencato i requisiti che devono necessariamente essere provati tramite l'idonea certificazione; trattasi del possesso dell'assicurazione R.C.Auto, del possesso della capacita' finanziaria e della possesso dei requisiti per l'antimafia.

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 138 DEL 15 06 1999 (FONTE GURITEL).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CIRCOLARE 4 giugno 1999, n. 2.

Semplificazione delle certificazioni amministrative in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

A seguito dell'emanazione della legge n. 127/1997, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, n. 1.1.26/10888/9.84. e della circolare MIACEL 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero dell'interno si e' proceduto, sentita anche l'Unita' di gestione dell'autotrasporto di persone cose, ad individuare le modalita' di produzione e di presentazione della domanda e della relativa documentazione da esibire ai fini della iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

A) Modalita' di semplificazione nella produzione di documenti da parte dell'utenza.

La normativa in argomento, che fa seguito a quanto a suo tempo gia' disposto dalla legge n. 241/1990, si prefigge di estendere i casi in cui e' possibile far uso delle dichiarazioni sostitutive, riducendo cosi' al minimo il ricorso alle certificazioni che il cittadino e' tenuto a produrre alla pubblica amministrazione qualora i dati contenuti in tali certificazioni siano gia' in possesso della stessa (art. 18 della legge n. 241/1990).

La ratio che sottende pertanto l'azione amministrativa, alla luce della recente normativa, risulta cosi' essere quella di venir incontro all'utenza mediante un complesso processo di semplificazione della attivita' amministrativa volto alla riduzione delle incombenze poste a carico del cittadino relativamente alla produzione di documentazioni amministrative che, come tali, risultano accertabili direttamente dalla pubblica amministrazione.

A tal punto giova, comunque, rammentare come la presentazione delle certificazioni in originale o in copia autentica da parte degli interessati non sia assolutamente preclusa dalla nuova normativa.

Inoltre si evidenzia come le disposizioni in esame non abbiano apportato alcuna innovazione al quadro normativo di riferimento circa l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo in caso di istanze rivolte alla pubblica amministrazione, tese all'ottenimento di un provvedimento amministrativo.

A tratto generale giova rammentare la possibilita' di acquisire dati relativi a stati, fatti e qualita' personali attraverso l'esibizione, da parte dell'interessato, di un documento di riconoscimento in corso di validita' con la seguente acquisizione della relativa copia del documento, ancorche' non autenticata, dal quale sono stati dedotti i dati necessari.

Con particolare riferimento alle procedure di iscrizione all'albo degli autotrasportatori, l'istante potra' ricorrere a tale possibilita' relativamente alla dimostrazione della cittadinanza, della nascita e della residenza.

La nuova normativa prevede diverse modalita' di dimostrazione dei requisiti a seconda di cio' che si intende certificare.

Una "prima modalita'" prevista dalla nuova normativa e' quella consistente nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Tali dichiarazioni sono rese dall'interessato, eventualmente anche nel corpo dell'istanza, sottoscritte dallo stesso e riguardano, (facendo riferimento alle sole fattispecie applicabili in tema di iscrizione all'albo), i seguenti stati, fatti e qualita' personali:

1) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

2) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

3) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

4) non aver riportato condanne penali;

5) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Le dichiarazioni, equiparate alle certificazioni, in tal modo acquisite dall'amministrazione, si devono intendere come prodotte a titolo definitivo ai fini del rilascio del provvedimento richiesto senza ulteriori incombenze a carico dell'istante.

Si puntualizza che le dichiarazioni in argomento possono essere sottoscritte anche non in presenza del funzionario addetto a riceverle e non debbono essere autenticate.

Una "seconda modalita'" di dimostrazione e' quella prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 che disciplina i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.

Tutti gli stati, fatti e qualita' personali (sempre con riferimento alle fattispecie inerenti all'iscrizione all'albo), non ricompresi nell'elencazione di cui alla prima modalita' della presente circolare, ma che siano comunque riconducibili nell'ambito delle documentazioni amministrative - in quanto detenuti ed accertabili dalla pubblica amministrazione - possono essere dimostrati con tale ultima modalita'.

Anche in tal caso le dichiarazioni possono essere sottoscritte non in presenza del funzionario addetto a riceverle, e non autenticate, qualora siano collegate funzionalmente all'istanza o siano nella stessa richiamate, anche se non prodotte contestualmente a quest'ultima, ma in un secondo momento.

Si puntualizza, inoltre, come sia consentito all'interessato di dimostrare stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'.

Le dichiarazioni in tal modo acquisite dall'amministrazione si devono intendere, anche in questo caso, come prodotte a titolo definitivo ai fini del rilascio del provvedimento richiesto senza ulteriori incombenze a carico dell'istante.

Una "terza modalita'" prevista dalla vigente normativa - limitata peraltro alla certificazione di stati, fatti, o qualita' personali risultanti da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione - e' quella che prevede l'acquisizione d'ufficio dei documenti da parte dell'amministrazione nel caso in cui l'interessato non possa o non intenda utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.

In tale ultimo caso l'interessato e' tenuto ad indicare, al dipendente addetto, senza ulteriori incombenze, quale amministrazione e quale ufficio detiene il dato richiesto affinche' l'amministrazione destinataria dell'istanza possa acquisire il certificato anche a mezzo fax o tramite altri strumenti telematici o informatici idonei ad accertare la provenienza del documento.

La trasmissione di documenti - non soggetti peraltro all'imposta di bollo - avvenuta con queste ultime modalita', non deve essere seguita dalla trasmissione dell'originale del documento acquisito.

Qualora l'acquisizione dei dati utili avvenisse con queste modalita', non si potra' emettere il provvedimento richiesto prima dell'acquisizione della documentazione richiesta, nel rispetto comunque del termine massimo di trenta giorni previsto per completare il procedimento di iscrizione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 298/1974.

B) Modalita' di presentazione dell'istanze e delle documentazioni alla pubblica amministrazione da parte della utenza.

Ai sensi della normativa in questione le istanze da presentare all'amministrazione, sottoscritte dall'interessato, non devono essere autenticate qualora la sottoscrizione stessa venga apposta in presenza del dipendente addetto a riceverle, il quale procedera' alla verifica dell'identita' dell'istante.

Nel caso in cui l'istanza non venga sottoscritta in presenza del dipendente la stessa non deve essere autenticata qualora l'istante alleggi una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validita'.

Tale copia fotostatica deve essere inserita nel fascicolo relativo all'istanza.

Si rammenta che l'invio dell'istanza puo' avvenire, unitamente alla copia fotostatica del documento di riconoscimento, e senza autenticazione, anche per via telematica.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive, si ricorda che esse possono rese anche nel corpo dell'istanza; in tal caso la sottoscrizione della istanza (con le modalita' sopra indicate) e' valida anche per le dichiarazioni sostitutive.

Qualora, inoltre, le dichiarazioni sostitutive non vengano rese nel corpo dell'istanza, la sottoscrizione di queste ultime non va autenticata se apposta in presenza del dipendente addetto a riceverle, il quale procedera' ad una verifica dell'identita' del dichiarante, ovvero - se non apposta in presenza del dipendente - qualora esse vengano presentate insieme alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita'.

Ovviamente sia le istanze sia le dichiarazioni sostitutive, qualora vengano prodotte con l'autenticazione di cui alla previgente normativa, devono essere accettate dall'ufficio competente.

Si fa ulteriormente presente che sia le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sia le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' dovranno contenere, in calce alle dichiarazioni stesse, una dichiarazione sottoscritta dall'interessato nella quale risulti la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci.

Qualora le dichiarazioni sostitutive vengano rese nel corpo della istanza la dichiarazione di responsabilita' sara' apposta in calce alla stessa istanza.

Nel caso in cui l'istanza di iscrizione all'albo venga presentata per il tramite di un soggetto abilitato ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, la autenticazione della sottoscrizione dell'intestatario della pratica puo' essere sostituita con la produzione della copia di un valido documento di identita' personale dello stesso intestatario.

Si pone, inoltre, in evidenza che le dichiarazioni sostitutive sia di certificazione sia di atto di notorieta' devono anche contenere le indicazioni essenziali che permettano di effettuare i controlli sulle dichiarazioni stesse presso le amministrazioni che detengono i dati dichiarati.

C) Applicazione nuova normativa per la presentazione della domanda di iscrizione all'albo e della relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Si puntualizza come l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori - da produrre con il facsimile che si allega - debba essere in regola con l'imposta di bollo e debba essere sottoscritta con le modalita' indicate in precedenza.

E' opportuno precisare che la successiva fase di presentazione della documentazione di cui ai punti 2), 4), 5) e 6) dell'art. 13 della legge n. 298/1974, realizzabile attraverso l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive in esame, costituisce il perfezionamento della domanda di iscrizione a suo tempo presentata.

La presentazione di tale documentazione non costituisce pertanto nuova domanda e non e' quindi soggetta all'imposta di bollo.

Sara' conseguentemente necessario che, nel dimostrare il possesso di tali requisiti, vengano citati gli estremi della conseguita iscrizione provvisoria all'albo.

Tale documentazione dovra' essere inoltrata con una semplice lettera di trasmissione di cui si allega facsimile alla presente.

Quanto poi alla documentazione da produrre ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti in materia di iscrizione all'albo, si precisa che:

c1) i seguenti requisiti, poiche' si riferiscono a stati, fatti e qualita' personali i cui dati sono detenuti dalla pubblica amministrazione e pertanto accertabili dalla stessa e, comunque, rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, possono

essere dimostrati con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dal citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998:

possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea;

aver ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;

essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito di impresa o aver presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

non aver riportato condanna a pene che importi la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa né essere stato soggetto a procedura fallimentare;

possedere il requisito della capacità professionale;

non aver riportato condanne ostative, ai sensi della vigente normativa, al possesso del requisito dell'onorabilità'.

Nel caso in cui l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione la stessa potrà essere dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato.

Giova altresì evidenziare che laddove alcuni dei requisiti vadano dimostrati da soggetti diversi da colui che chiede l'iscrizione (vedi capacità professionale ed onorabilità') la dichiarazione, qualora non fosse resa direttamente dagli interessati, potrà essere prodotta, con le modalità di cui al successivo punto c2), dallo stesso richiedente;

c2) i seguenti requisiti, in quanto relativi a stati, fatti e qualità non rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, ma i cui dati, comunque, sono in possesso della pubblica amministrazione e conseguentemente accertabili dalla stessa, vanno dimostrati attraverso le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998:

possedere i mezzi tecnici (autoveicoli);

essere iscritto al registro delle imprese;

non aver in corso procedura di fallimento, né procedimenti in corso per tutte le fattispecie ostative previste dalla normativa vigente;

c3) per quanto attiene alla dimostrazione dei seguenti requisiti relativi a stati, fatti, qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati presso una pubblica amministrazione, oltre alla dimostrazione con le modalità sopra elencate, è ammissibile l'acquisizione diretta delle documentazioni da parte del competente comitato provinciale (con la procedura precedentemente indicata per tale modalità') qualora l'interessato non possa o non intenda utilizzare le dichiarazioni sostitutive:

possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea;

possedere i mezzi tecnici (autoveicoli);

essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche relativamente al reddito di impresa o aver presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;

essere iscritto al registro delle imprese;

c4) la dimostrazione dei seguenti requisiti, in quanto non accertabili in alcun modo dalla pubblica amministrazione, poiché attestanti documentazione non in possesso della stessa, può essere fornita solo tramite la produzione di idonea certificazione redatta con le modalità già previste dalla normativa di settore attualmente vigente:

avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare;

possedere il requisito della capacità finanziaria;

godere del trattamento di reciprocità per i cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 298/1974 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 55/1978.

D) Certificazione antimafia.

Per quanto attiene alla certificazione antimafia si puntualizza che per la stessa non è consentito il ricorso all'istituto dell'autocertificazione, poiché la produzione di tale certificazione è regolamentata da specifica legislazione.

Pertanto l'acquisizione delle informazioni relative all'antimafia deve essere conseguita o mediante presentazione da parte dell'interessato del certificato relativo alla stessa o mediante accertamento d'ufficio da parte della amministrazione presso le competenti autorità e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

E) Documentazione prodotta da cittadini esteri.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive contemplate nella presente circolare, rese da cittadini appartenenti alla Unione europea, si applicano le stesse disposizioni previste per i cittadini italiani.

Le dichiarazioni dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, ma regolarmente residenti in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e pertanto iscritti presso l'anagrafe della popolazione residente, possono essere rese con le modalità previste dalla presente circolare limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, che non risultino essere residenti in Italia ai sensi delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti mediante la produzione della relativa certificazione probante senza poter ricorrere alle dichiarazioni sostitutive.

Per questi ultimi rimane, comunque, ferma la possibilità di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive rese con le modalità previste dall'art. 5 del decreto ministeriale 22 maggio 1995, n. 431 (in Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1995, n. 246), sempre limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti, e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. Tale ultima dichiarazione dovrà essere effettuata davanti alle autorità consolari dei paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme.

F) Controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

Per quanto attiene alle sole dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si evidenzia che il comitato provinciale, qualora ritenga necessario controllare la veridicità di tali dichiarazioni, dovrà richiedere, entro quindici giorni, all'amministrazione competente, la necessaria documentazione probante quanto dichiarato.

Al fine di consentire all'interessato di accelerare il procedimento - attraverso la trasmissione, anche a mezzo di strumenti informatici o telematici, di copia, ancorché non autenticata, dei certificati oggetto della verifica - il comitato provinciale dovrà comunicare allo stesso che è stata avviata tale procedura di accertamento.

Si ribadisce come la procedura debba in ogni caso concludersi entro i trenta giorni previsti dalla legge n. 298/1974 per rilasciare l'iscrizione all'albo.

Gli eventuali controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini stranieri, nel caso in cui il dato sia detenuto presso organismi esteri, saranno richiesti alle competenti autorità consolari o diplomatiche così come previsto nella circolare del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 (in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999).

La nuova norma prevede, inoltre, che l'amministrazione sia tenuta ad effettuare controlli successivi, anche a campione, sia per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sia per quanto attiene alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.

In attesa della realizzazione di un sistema integrato di informatizzazione tra pubbliche amministrazioni, che permetta un rapido ed efficiente controllo di quanto dichiarato, si richiama l'attenzione sulla necessita' di effettuare almeno controlli a campione sulle dichiarazioni ricevute.

Tali tipi di controllo, infatti, cosi' come previsti dalla normativa oggetto della presente circolare, non appaiono sostituibili con i controlli periodici previsti dal decreto legislativo n. 84/1998 relativi alla verifica circa il permanere dei requisiti richiesti alle imprese iscritte all'albo.

Al fine di realizzare uniformita' di comportamento da parte delle sedi provinciali, e nelle more della stampa di modelli unici da trasmettere alle stesse, e' stata predisposta la modulistica allegata alla presente circolare, che dovra' essere pertanto utilizzata come facsimile nei procedimenti di competenza dei comitati provinciali in materia di iscrizioni all'albo, concernente:

allegato 1 - domanda di iscrizione all'albo;

allegato 2 - dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

allegato 3 - integrazione della documentazione inerente l'iscrizione al registro delle Imprese;

allegato 4 - integrazione della restante documentazione.

Si ritiene opportuno evidenziare come le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscano esclusivamente alle modalita' di semplificazione delle certificazioni amministrative da produrre e nulla innovino in materia di procedure di iscrizione all'albo che restano disciplinate dalle vigenti disposizioni.

Si chiede ai comitati provinciali in indirizzo di voler dare la massima consentita diffusione, anche attraverso affissione nei locali accessibili all'utenza, alle disposizioni di cui sopra ed alla modulistica allegata alla presente.

Si chiede parimenti alle associazioni di categoria in indirizzo di voler dare la medesima diffusione presso i propri associati.

Il Presidente del Comitato centrale
per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi

De Lipsis